



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 – Propaganda elettorale - Verbale

Il giorno 15 maggio dell'anno 2024 alle ore 12:00 si è qui svolta - in relazione alla prossima tornata amministrativa per l'elezione del Sindaco di Monte di Procida e per il rinnovo del locale civico Consesso - con i candidati alla carica di Sindaco, accompagnati da propri delegati di lista ed alla presenza dei rappresentanti delle Forze di Polizia locali e territoriali, apposito incontro avente ad oggetto la disciplina della propaganda elettorale e di comunicazione politica.


Alla presenza del Commissario straordinario dr. Giovanni LUCCHESI – Vice Prefetto - assistito dal dr. Lorenzo CAPUANO - Segretario generale dell'Ente, e dalla dott.ssa Concetta Scuto, referente dell'ufficio elettorale comunale svolgente funzioni di segretario verbalizzante, sono presenti:

Ispettore Giancarlo Scalzo - Commissariato P.S. di Pozzuoli - Delegato 

Ten. Adelchi Vigile – Comandante della brigata della Guardia di Finanza di Baia


Dr. Nislao Della Ragione - Comandante della Polizia municipale di Monte di Procida

Dr. Salvatore Scotto di Santolo - Candidato Sindaco per la lista "Ora Monte di Procida"

Sig. Roberto Elvetico - Delegato della Lista "Ora Monte di Procida" 

Sig. Gabriele Schiano di Cola - Delegato della Lista "Ora Monte di Procida"


Dott.ssa Teresa Coppola - Candidato Sindaco per la lista "Per Monte di Procida" 


Dott. Giuseppe Pugliese - Candidato Sindaco per la lista "Si Insieme" 

Si da atto della presenza del candidato Consigliere Avv. Michele Costigliola per la Lista "Si Insieme" e dell'assenza giustificata per il sopraggiungere di improvvisi improrogabili attività di istituto del Comandante della Stazione dei CC di Monte di Procida quantunque invitato.

Il Commissario straordinario, nel salutare e ringraziare i convenuti per la personale presenza che hanno voluto assicurare per la circostanza, rende noto di aver voluto incontrare i partecipanti alla tornata amministrativa in parola anche al fine di esaudire le richieste formulate da cittadini, qui ricevuti, ovvero incontrati di recente, per le strade di Monte di Procida ed interessati a conoscere - a fronte anche della avvenuta recente ammissione delle soprarichiamate 3 (tre) listeciviche, quali partecipanti alla prossima tornata elettorale - le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sul territorio, motivando la richiesta sull'esigenza di poter assistere, da subito, ad un ordinato svolgimento, in sicurezza, delle suddette attività nel rispetto del diritto di elettorato passivo da garantire.

E', dunque, per tali motivi, in uno alla volontà di prevenire l'insorgenza di qualsivoglia inconveniente, di più svariata natura, che il dott. Lucchese ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei presenti sulla rigorosa osservanza delle disposizioni normative in materia, in uno alle direttive formulate, nel tempo, dal Ministero dell'Interno e di recente anche dalla Prefettura di Napoli ed alle quali, in tale sede, ritiene di dover integralmente far rinvio, per economicità di trattazione.

Su tale aspetto il Commissario straordinario fa, inoltre, riserva di integrare ed aggiornare, in seguito, appena in grado, alla luce dell'Accordo sulla propaganda elettorale che, come di consueto, potrà essere sottoscritto in Prefettura dai rappresentanti delle forze politiche interessate alla tornata amministrativa nei Comuni dell'Area metropolitana di Napoli. 





COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

In buona sostanza, l'iniziativa odierna tende a raccogliere la piena ed incondizionata condivisione ed assicurazione dei rappresentanti delle liste civiche sopra richiamate, qui convenuti, acchè l'imminente tornata amministrativa, con la connessa propedeutica fase di propaganda elettorale - fissata, anche per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del locale Civico Consesso - si venga a svolgere in maniera serena ed ordinata, in un clima di civile dialettica democratica, nell'osservanza non solo delle norme di settore, ma soprattutto senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina.

Il Commissario straordinario rivolge, pertanto, ai convenuti vive premure ed espresso invito, rappresentando la necessità che da parte dei partecipanti candidati non si vengano a porre in essere abusi nella propaganda elettorale, soprattutto quello più frequente, relativo all'affissione dei manifesti fuori dagli spazi assegnati, significando che tale volontà viene a formularsi, anche nell'ottica di dover tutelare il decoro urbano, evitando, altresì, di non aggravare le condizioni economico-finanziarie dell'Ente, ove mai si dovesse ricorrere a servizi straordinari di defissione.

Viene, dunque, ribadita da parte del Commissario straordinario l'esigenza che vada svolta una capillare, continuativa e regolare attività di sensibilizzazione e di responsabilizzazione da parte dei candidati Sindaci e dei rispettivi delegati di lista, nei confronti dei rispettivi Candidati consiglieri presenti nelle liste ed ammessi alla tornata amministrativa, affinché, soprattutto, da questi ultimi non vengano assunti comportamenti in dispregio alla normativa in materia.

In tale sede viene, altresì, richiamata la particolare attenzione sul contenuto dell'art. 8 della L. 212/56 che prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 ad € 1.032,00 nei confronti di chi sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione, ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale.

Viene precisato, altresì, che analoga sanzione sarà irrogata anche in danno di chi non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti negli spazi suddetti, ovvero anche nei confronti di chi è intento ad affiggere soprattutto al fuori degli appositi spazi.

In tale ottica, preliminarmente chiede ai candidati alla carica di Sindaco ed ai rispettivi delegati di lista presenti, l'impegno e l'assicurazione acchè rammentino anche agli elettori le fondamentali regole della campagna elettorale, avendo cura di assumere le opportune iniziative dissuasive nei confronti di quei soggetti, sostenitori della lista di appartenenza, non particolarmente intenzionati ad osservare le norme di legge ed in particolare la legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificata ed integrata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130, nonché le disposizioni penali di cui al Capo IX del DPR n. 570/1960, previste per chi arreca disturbo o turbativa durante lo svolgimento della propaganda elettorale e delle operazioni di voto e di scrutinio.

Evidenzia che il personale della Polizia municipale è già stato particolarmente sensibilizzato, unitamente a quello del locale Ufficio Tecnico, affinché vengano intensificati gli interventi di controllo del territorio, atti ad individuare e rilevare siffatte eventuali criticità, con invito a procedere, in caso di rilevazione, all'immediata defissione di manifesti e/o striscioni abusivi, installati ovunque (ad esempio sui balconi, o sui cancelli d'ingresso, ovvero sui portoni degli stabili cittadini), provvedendo contestualmente a segnalare i contravventori all'Autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni previste.



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Su quanto precede, nel rappresentare ai presenti che tali illegittimi comportamenti potrebbero costituire anche oggetto di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria penale, auspica che non si vengano a perpetrare nella prossima campagna elettorale siffatti comportamenti e che l'intero periodo di propaganda elettorale possa far registrare un condiviso sereno rapporto di assoluto rispetto intercorrente tra le organizzazioni politiche interessate alla tornata amministrativa.

Il Commissario straordinario, nel far rinvio alle disposizioni che riflettono la propaganda elettorale, disciplinata dalle leggi - 4 aprile 1956, n. 212- 24 aprile 1975 n. 130 - 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni - rivolge viva raccomandazione affinché, in ogni caso, venga evitato di arrecare eccessivo disturbo alle normali attività dei cittadini.

Richiama, da ultimo, l'attenzione sulla legge 22 febbraio 2000 n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica", nonché sul provvedimento attuativo della legge stessa, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2001.

Il dott. Lucchese, pertanto, delinea, di seguito, gli aspetti salienti della normativa di settore, da osservarsi in maniera scrupolosa, segnatamente alle fattispecie sottoindicate:

1) **DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE** (art. 9 comma 1 della legge 22 febbraio 2000 n.28).

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, questa Amministrazione sta osservando e continuerà ad osservare il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; a tal proposito il Commissario straordinario riferisce che per il tramite del Segretario generale ha anche diramato apposita direttiva al personale comunale in data 8/5/2024 n. 7978, richiamando l'attenzione su tale tematica ed invitando, in particolare, i dipendenti ad assumere, nell'immediato e durante l'intero periodo elettorale, un atteggiamento in linea con le norme di cui al Codice di comportamento e, di riflesso, dall'astenersi dal porre in essere attività propagandistiche, soprattutto in favore di eventuali congiunti, ove partecipanti come candidati.

Sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

2) **DIVIETO DI CORTEI, FIACCOLATE, FANFARE ETC.**

In occasione delle riunioni e/o manifestazioni elettorali di propaganda elettorale non potranno essere effettuati cortei o fiaccolate, con fermo invito ai partecipanti alla competizione elettorale di evitare la formazione di veri e propri cortei di automobili, che oltretutto, costituiscono anche pericolo ed intralcio per la circolazione stradale, nonché di possibile pericoloso assembramento in un periodo storico che vede, dal decorso mese di settembre, anche il territorio di Monte di Procida, interessato da sciami sismici da bradisismo e che, pertanto, è necessario che venga, il più possibile, lasciata libera, la circolazione stradale da particolari ingombri.



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Particolare invito viene rivolto alle rappresentanze politiche in competizione elettorale affinché possano essere sempre garantite ed assunti comportamenti che non arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Il Commissario Straordinario rende edotti i convenuti che, da parte del personale delle Forze di polizia, sarà rigorosamente osservata, in occasione dello svolgimento dei comizi e delle pubbliche manifestazioni, la disposizione di cui all'art. 4 della L. 18/4/1975, n. 110, nella parte in cui si fa espresso divieto a chiunque di portare armi nelle pubbliche riunioni, ancorché munito di apposita licenza e ciò a tutela del diritto di pacifica riunione.

3) FORME DI DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE

A far data dal 10 maggio u.s. (30° giorno antecedente le operazioni di voto) ha avuto inizio la propaganda elettorale ed al riguardo si rammenta ai presenti che ai partiti o movimenti o gruppi di candidati o singoli candidati incombe l'obbligo di legge di astenersi dal fare qualsivoglia propaganda fuori degli spazi consentiti ed, in particolare, dall'espone tabelloni di propaganda elettorale fuori dalle relative sedi, ovvero nelle vetrine delle sedi medesime, dei negozi o di altri locali.

Sul punto il Commissario straordinario richiama l'attenzione sul contenuto della circolare del Ministero dell'Interno Direzione centrale dei Servizi elettorali n. 1943/V dell'8.4.1980 {cap. 1} - a carattere permanente - nella parte in cui vengono esplicitate le forme di affissioni di propaganda elettorale, quali ad esempio: manifesti, fotografie, stampati, vignette, disegni ecc, le quali si giustificano e sono, dunque, consentite, ma solo se inserite negli spazi elettorali assegnati dal Comune; pertanto, al di fuori di tali spazi la cennata circolare espressamente vieta:

- a) L'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
- b) L'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati; trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partito gruppi politici posti in luogo pubblico o esposto al pubblico;
- c) L'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali, manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale ed in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulla saracinesche, sui chioschi, sulle finestre, sui balconi, sugli alberi, su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Soggiunge, poi, che nei locali, sedi di formazioni partitiche, con entrate o vetrate ampie e a tutta vista, occorrerà adottare, dunque, opportuni accorgimenti, per evitare che attraverso la vetrata o entrata possa dall'esterno percepirsi l'affissione di materiali di propaganda elettorale.

Il Commissario straordinario richiama, altresì, l'attenzione su quanto prescritto dall'art. 6 della legge n. 212/56, così come modificato dalla legge n. 130/75, nella parte in cui si fa divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti sedi dei partiti, così come viene vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile, pena l'attivazione della necessaria attività di repressione da parte delle FF.OO., atta a contrastare il fenomeno succitato.



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e/o orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano effettuati in periodi precedenti a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare all'uscita dei seggi gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore **23:00 di domenica 9 giugno 2024**), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

A conclusione della riunione, si conviene che la sottoscrizione del presente verbale costituisce atto di condivisione, di assenso e di assicurazione sull'impegno che assumono, con vincolo solidale ed in maniera reciproca, i candidati Sindaco anche per conto dei candidati presenti nelle proprie rispettive liste elettorali, sulla perfetta e compiuta osservanza delle sopra delineate prescrizioni e raccomandazioni e ciò al fine di evitare, in caso di inosservanza da parte di tutti i candidati interessati, a vario titolo alla tornata elettorale, l'assunzione di responsabilità di più varia natura, con esclusione, ovviamente, di quella penale, avente carattere - com'è noto - personale.

Su tale ultimo aspetto il Commissario straordinario ribadisce ai candidati alla carica di Sindaco del Comune di Monte di Procida ed ai rispettivi delegati di lista, l'invito a volersi fare parte diligente nel portare a conoscenza il contenuto del presente verbale ai rispettivi candidati alla carica di Consigliere comunale, ai fini della pedissequa osservanza di quanto prescritto e concordato, nonché con invito a collaborare concretamente e fattivamente durante l'intero periodo di propaganda elettorale con le Autorità istituzionali presenti, a vario titolo, sul territorio, affinché vengano rispettate le disposizioni di legge dettate in materia, evitando - si ribadisce - soprattutto nelle giornate di votazione, di stazionare passivamente in prossimità dei seggi e nel raggio di 200 metri di distanza dagli stessi, sia prima che, soprattutto, dopo aver esercitato il diritto di voto, evitando di assumere comportamenti evidenti di *captatio benevolentia*, di natura palesemente propagandistica, finalizzata ad operare pressioni psicologiche sul corpo elettorale, chiamato liberamente a pronunciarsi e che questa Amministrazione comunale ha il dovere di intervenire a tutela di tutte e tre le liste partecipanti.

Rende noto, nello spirito di massima disponibilità istituzionale, che il Segretario generale dell'Ente - all'uopo già incaricato dall'Organo commissariale, di sovrintendere e coordinare le attività degli Uffici comunali maggiormente interessati dalla tornata amministrativa - avrà cura di fornire, unitamente al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, nell'ambito delle proprie funzioni di raccordo, il consueto utile apporto delucidativo e di dettagliata informazione, sotto il profilo della legittimità, per qualunque eventuale esigenza a manifestarsi in ordine a richieste di quesiti, ovvero di delucidazioni e chiarimenti a formularsi sulla materia in trattazione da parte dei candidati alla carica di Sindaco e/o di Consigliere comunale di questo Ente.



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Richiama, in particolare, l'attenzione dei presenti acchè, durante la campagna elettorale l'affissione di stampati è consentita su mezzi mobili, quali ad esempio automezzi, pullman, roulotte, ecc, i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico: i mezzi in questione devono essere quindi in movimento (cd. Propaganda itinerante).

Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del CdS e dall'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. La sosta dei veicoli stessi deve ritenersi annessa nei limiti fissati dalle norme del codice della strada. Tuttavia, qualora tali veicoli dovessero sostare in modo prolungato, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi devono essere oscurati.

Il Commissario Straordinario, invita, pertanto, le parti interessate alla tornata amministrativa ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle disposizioni sopradelineate.

4) INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI FISSE

Sulla problematica in questione il Commissario Straordinario ritiene opportuno ribadire, in tale sede, l'orientamento espresso, nel passato, dal Ministero dell'Interno in ordine a taluni quesiti, all'uopo postulati.

Il prefato Dicastero ha richiamato l'attenzione sul contenuto dell'art. 6, comma 1, 1° periodo della legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, nella parte in cui è vietato dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (nel caso di specie venerdì 10 maggio 2024) ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Al riguardo è stato ritenuto che possa essere consentita l'utilizzazione delle suddette sedi a fini elettorali, ma solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno ed all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma, e 8, 3° comma, della legge n.212/56 e successive modificazioni.

Il Commissario straordinario, da ultimo, richiama l'attenzione sul contenuto del 2° comma dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 nella parte in cui è previsto il divieto, nei giorni destinati alla votazione, di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

5) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Per opportuna conoscenza, il Commissario straordinario evidenzia che, nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da domenica 25 maggio 2024 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Da ultimo, il Commissario straordinario dispone che, per esigenza di trasparenza e di corretta informazione, nonché quale obbligo di legge, il presente documento venga pubblicato sul sito on-line dell'home page del Comune di Monte di Procida, per la pronta visione e consultazione da parte dell'intera collettività organizzata, interessata ad esercitare liberamente e nel rispetto delle disposizioni di legge, il proprio diritto di voto.

Per completezza di informazione il Commissario straordinario rende edotti i presenti che con determinazione n.7 dell'11/05/2024 del Segretario generale dell'Ente, sono state anche delineate direttive in ordine alle modalità di richiesta e di svolgimento dei comizi elettorali eventualmente di interesse, che ora e per l'avvenire, potrebbero essere inoltrate all'Ente da parte dei partiti politici e/o liste civiche partecipanti a qualsivoglia tornata elettorale.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Dr. Salvatore Scotto di Santolo | - Candidato Sindaco per la lista "Ora Monte di Procida" | |
| Sig. Roberto Elvetico | - Delegato della Lista "Ora Monte di Procida" | |
| Sig. Gabriele Schiano di Cola | - Delegato della Lista "Ora Monte di Procida" | |
| Dott.ssa Teresa Coppola | - Candidato Sindaco per la lista "Per Monte di Procida" | |
| Dott. Giuseppe Pugliese | - Candidato Sindaco per la lista "Sì Insieme" | |
| Avv. Michele Costigliola | - Candidato della Lista "Sì Insieme" | |
| Dr. Nislao Della Ragione | - Comandante della Polizia municipale di Monte di Procida | |

Il Segretario verbalizzante Dott.ssa Concetta Scuotto-Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale

Il Segretario generale

Dr. Lorenzo Capuano

VISTO : Il Commissario Straordinario
(Lucchese)

Monte di Procida, li 15.5.2024